



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 83 del 27/05/2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 aprile 2008, n. 625

Apricena (Fg) – Piano Regolatore Generale – Delibera G.R. n. 845 del 10/03/1997. Delibera C.C. n. 40 del 23/11/2006. Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue:

""Con deliberazione Consiliare n.232 del 01/08/1989 è stato adottato il P.R.G. del Comune di APRICENA, costituito complessivamente da n. 17 elaborati tecnici (n. 15 elaborati del P.R.G. e n. 2 elaborati integrativi - relazione geologica e relazione di P.R.G.) come di seguito elencati:

- 1) Relazione;
- 2) Regolamento Edilizio;
- 3) Norme tecniche di attuazione;
- 4) Tavola n. 1 "Viabilità"
(1:25.000);
- 5) Tavola n. 2.1 "Stato di fatto"
(1:10.000);
- 6) Tavola n. 2.2 "Stato di fatto - appendice nord" (1:10.000);
- 7) Tavola n. 2.3 "Stato di fatto - appendice sud" (1:10.000);
- 8) Tavola n. 3 "Centro urbano - stato difatto"
(1: 5.000);
- 9) Tavola n. 4.1 "Zonizzazione" (1:10.000);
- 10) Tavola n. 4.2 (1:10.000);
- 11) Tavola n. 4.3 (1:10.000);
- 12) Tavola n. 4.4 (1:10.000);
- 13) Tavola n. 4.5 (1:10.000);
- 14) Tavola n. 5 "Centro urbano - Zonizzazione" (1:5.000);
- 15) Tavola n.6 (1:2.000).

Previe pubblicazioni degli atti, con successiva delibera di C.C. n. 95 del 05/03/1990 il Comune di Apricena ha assunto determinazioni in merito alle n. 38 osservazioni presentate.

Gli atti tecnico-amministrativi del P.R.G. sono stati sottoposti - ai sensi della L.R. 56/80 art. 16 bis - all'esame del Comitato Urbanistico Ristretto che, con propria Relazione-parere determinata nella seduta del 23/07/1996, ha ritenuto il Piano in oggetto meritevole di approvazione con l'introduzione negli atti

delle prescrizioni nei termini di cui alla stessa Relazione-parere ai punti "3.1.1" (Vincoli Territoriali), "3.1.2" (Ricognizione giuridica), "3.1.3," (Settore residenziale), "3.1.4. (Servizi alla residenza), "3.1.5" (Settore turistico), "3.1.6" (Settore produttivo), "3.2" (Norme Tecniche di Attuazione) e "3.3" (Regolamento Edilizio), tese ad adeguare il P.R.G, alla normativa vigente in materia.

Con la suddetta Relazione - parere, il C.U.R. si è pronunciato in merito alle osservazioni nei termini di cui al punto "3,4 - Esame delle osservazioni", richiedendo la necessità di adeguate integrazioni degli atti del P,R,G (osservazione Archeoclub e osservazione Ferrovie del Gargano).

Con delibera n. 845 del 10/03/1997 la Giunta Regionale, sulla scorta della Relazione-parere del Comitato Ristretto, ha approvato il predetto P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui ai punti "3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3 e 3,4 " della stessa Relazione-parere.

Con nota prot. reg. n. 1934 del 02/04/1997, il Settore Urbanistico Regionale ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di APRICENA copia conforme della citata delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997, ai sensi dell'art. 16, comma 11 della L.R. 56/80, con richiesta al Consiglio Comunale di APRICENA di apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni in ordine alle condizioni, prescrizioni e modifiche formulate.

Con nota prot, com. n. 12858 del 18/12/2006 prot. reg. n. 185 del 08/01/2007 avente in oggetto "Piano Regolatore Generale adottato con delibera CC. N.232 del 01.08.1989 e approvato con prescrizioni dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 845 del 10.03.1997.

Trasmissione delibera C.C. N.40 del 23.11.2006 e atti tecnici aggiornati" il Comune di APRICENA ha trasmesso alla Regione, in adempimento a quanto prescritto dalla Delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997, la delibera di C.C, n. 40 del 23/11/2006, avente in oggetto "Piano Regolatore Generale adottato con delibera consiliare n.232 del 01.08.1989. Esame prescrizioni della Giunta Regionale e controdeduzioni" e gli elaborati di seguito elencati :

Tav. P1 - Zonizzazione del territorio comunale (Foglio 1, 2, 3, 4, 5 e 6);

Tav. P2 - Zonizzazione del centro urbano (Foglio 1 e 2);

Tav. P3 - Norme tecniche di attuazione;

Tav. P4 - Regolamento edilizio;

Tav. P5 - Relazione generale.

Ad un prima analisi, in via preliminare, è da evidenziare che l'Amministrazione Comunale, con la citata deliberazione, ha inteso recepire le prescrizioni e modifiche indicate nella Del. di G.R. n. 845/97 secondo il prospetto di seguito riportato;

In particolare, così come si rileva dalla cartografia allegata alla deliberazione consiliare n.40/2006, si propone quanto in appresso:

1. aree con nuova destinazione

1.1 "zona P.I.P. estrattivo" modificata in "zona D4 - area per la coltivazione di cave"

2.2 "zona parcheggio" modificata in "zona 06 - sportiva limitata"

3.3 "zona parcheggio modificata in "zona E1 area agricola normale"

4.4 "zona per attrezzature ed impianti di interesse generale esistenti e previsti" modificata in "zona E1 area agricola normale"

5.5 "zona per campeggi" modificata in "zona E1 area agricola normale"

6.6 "zona turistico- residenziale" modificata in "area E1 area agricola normale"

7.7 "zona per campeggi" modificata in "zona E1 area agricola normale"

- 8.8 "verde agricolo" modificata in "zona D5 area per impianti produttivi al servizio delle cave
- 9.9 "verde agricolo" modificata in "zona DI area per insediamenti produttivi esistenti"
- 10.10 "verde agricolo" modificata in "zona DI area per insediamenti produttivi esistenti"
- 11.11 "verde di riserva" modificata in "zona E1 area agricola normale"
- 12.12 "verde di riserva" modificata in "zona DI area per insediamenti produttivi esistenti"
- 13.13 "zona P.E.E.P". modificata in "zona E1 area agricola normale"
- 14.14 "zona ad attrezzature ed impianti di interesse generale previsti" modificata in "area E1 area agricola normale"
- 15.15 "zona per attrezzature ed impianti di interesse generale previsti" modificata in "area E1 area agricola normale"
- 16.16 "area verde di riserva" modificata in "zona E1- zona agricola normale"
- 17.17 "verde pubblico previsto" modificata in "zona E1- zona agricola normale"
- 18.18 "zona P.E.E.P". modificata in zona E1- area agricola normale"
- 19.19 "area modificata da "attrezzature ed impianti di interesse generale" modificata in "zona E1- area agricola normale"
- 20.20 "area verde di riserva" modificata in "zona G2-area per la mobilità ferroviaria"
- 21.21 "zona cimiteriale" modificata in "zona FI - area per il rispetto degli standard"
- 22.22 "zona B modificata in "zona B2- completamento ad attuazione indiretta"
- 23.23 "zona B modificata in "zona C3- nuova espansione della struttura urbana"
- 24.24 "zona agricola" modificata in "zona D1- area per insediamenti produttivi esistenti"
- 25.25 "zona agricola" modificata in "zona D1 - area per insediamenti produttivi esistenti"
- 26.26 "zona agricola" modificata in "zona D1 - area per insediamenti produttivi esistenti"
- 27.27 aree con diversa configurazione planimetrica
- 28.28 area per la coltivazione di cave (aumento di superficie)
- 29.29 modifica da area verde pubblico privato a zona F1-area per il rispetto degli standard (riduzione di superficie)
- 30.30 modifica da zona B2 a zona B2 e C3 (riduzione di superficie)
- 31.31 modifica da zona produttiva a zona D1- area per insediamenti produttivi esistenti (riduzione di superficie)
- 32.32 modifica da area di verde di riserva a area di rispetto ambientale (riduzione di superficie)
- 33.33 modifica da zona produttiva a zona D1- area per insediamenti produttivi esistenti (aumento superficie)
- 34.34 modifica da zona produttiva a zona D2- area artigianale (riduzione di superficie)

2. aree con diversa specificazione della destinazione

- 1.1 da "zona produttiva" a area "D2 area artigianale"
- 2.2 da "zona produttiva" a area "D3 area industriale"
- 3.3 da "zona produttiva" a rea "D3 area industriale"

3. aree non coerenti con le prescrizioni

- 1.1 fascia di rispetto corsi d'acqua (non rispettate le dimensioni);
- 2.2 zona di rispetto cimiteriale (non modificate le tipizzazioni delle aree interessate)

Ciò premesso in relazione alle operazioni effettuate in sede di controdeduzioni comunali sia per gli aspetti cartografici sia per gli aspetti normativi (vedere testo N.T.A. e R:E.), va precisato, preliminarmente alle valutazioni di merito qui di seguito riportate, che gli adeguamenti proposti dall'Amministrazione comunale sono sostanzialmente operati con riferimento alle modifiche e prescrizioni introdotte negli atti di PRG dalla Giunta Regionale con Delibera n. 845/1997.

Precisato quanto sopra, si riportano qui di seguito le prescrizioni e modifiche introdotte in sede di approvazione regionale, le determinazioni comunali di cui alla deliberazione C.C. n. 40/06 e le determinazioni regionali esaustive assunte in questa sede .

Nello specifico:

a) Punto 3.1.1 Vincoli Territoriali. Parere C.U.R.

"Si prescrive l'integrale recepimento e conseguente adeguamento normativo e cartografico del P.R.G., previ puntuali accertamenti ed approfondimenti da parte dell'Amm.ne Com.le nella fase delle controdeduzioni, dei pareri, prescrizioni ed indicazioni contenute nelle note del Genio Civile (prot. 870 del 16/05/95), della Sovrintendenza Beni Ambientali (prot. 7231 del 21/07/95), della Soprintendenza archeologica (prot. 13308 dell' 11/07/95) e dell'Ispettorato Dipartimentale Foreste (prot. 10486 del 01/09/95), nonché della Relazione Geologica e del P.U.T.T. regionale (pareri ed elenchi riportati al punto 2.1 della presente relazione).

Particolare attenzione va posta circa il recepimento cartografico nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. dei corsi d'acqua denominati "Canale S. Martino" e "Torrente Vallone", e relative fasce di rispetto già fissate dal pregresso P. di F. (inedificabili transitoriamente, peraltro, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30/90 se e in quanto applicabile per una larghezza di 200 ml), in quanto interferenti direttamente con la zona industriale (il primo) e con l'intero centro abitato (il secondo)."

Determinazioni comunali

L' Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto" della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n. 1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06.

Determinazioni regionali

Contrariamente a quanto prospettato nella Relazione Generale, - Recepimento delle prescrizioni regionali - negli atti scritto-grafici inviati alla Regione non si rilevano le conseguenti modifiche/integrazioni, con particolare riferimento alle prescrizioni e pareri di Enti e/o uffici preposti a tutele paesaggistiche ed ambientali (Soprintendenza per i beni A.A.A.S. di Bari, Ispettorato Dipartimentale Foreste di Foggia) nonché al riporto delle previsioni del PUTT.

Nel prendere atto del recepimento puramente formale e non sostanziale ,determinato dall' Amministrazione Comunale di Apricena con delibera n.40 del 23/11/2006, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione - parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n.845 del 10/03/1997, si ritiene di dover precisare quanto segue con riferimento al punto 3.1.1. parere del C.U.R.; nello specifico;

Ispettorato Dip. Foreste di Foggia

si conferma la prescrizione dell'Ispettorato Dipartimentale delle foreste di Foggia (nota prot. 10486 dell' 01/09/1995) inerente le ulteriori aree da includere tra quelle sottoposte a vincolo idrogeologico;

Soprintendenza archeologica

si confermano le indicazioni della Soprintendenza Archeologica di Taranto (nota prot. 13308 del 11/07/1995);

Soprintendenza ai Monumenti

si confermano le prescrizioni formulate dalla Soprintendenza con nota prot. 7231 del 21/07/95, rilevando le carenze già evidenziate in merito all'assenza di un adeguato studio delle connotazioni geomorfologiche del territorio comunale.

In particolare;

- si prende atto della eliminazione della zona ospedaliera localizzata nel PRG adottato a monte del Santuario dell' Incoronata;
- si conferma la prescrizione inerente l'obbligo del Comune di riportare su adeguata cartografia, le zone assoggettate alle norme di tutela di cui alle leggi 1497/39 e 431/85 (ora D. L.vo 42/04) e ciò con riferimento ai corsi d'acqua pubblici e alle aree gravate da uso civico.
- nel rilevare l'assenza di qualunque indicazione circa il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattive, ad ogni buon fine si rinvia alle prescrizioni ed indicazioni contenute nel vigente Piano Regionale per le attività estrattive .

PUTT

Non risulta effettuata alcuna ulteriore ricognizione in merito ai beni paesaggistici presenti sul territorio comunale e richiamati al punto 2.1.6. - Indicazione del PUTT di cui alla relazione parere del CUR, né per i beni richiamati in detto punto risulta effettuato il conseguente riporto cartografico (tale carenza riguarda anche la richiesta regionale formulata in sede di esame dell'osservazione n. 34 dell'Archeoclub).

Di conseguenza per i suddetti beni si ritiene di dover confermare la prescrizione regionale con conseguente riporto cartografico ed esplicitazione della norma di riferimento di cui alle N.T.A. del PUTT; tale operazione dovrà effettuarsi in sede dei c.d. "primi adempimenti" posti in capo all'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 5.05 delle N.T.A. del PUTT. In particolare, per quanto attiene alle aree contigue al Torrente Vallone, (non incluso nell'elenco delle acque pubbliche né negli elenchi sopra richiamati, e comunque presente nel territorio come corso d'acqua), valgono le prescrizioni di base di cui all'art.3.08 - Corsi d'acqua delle N.T.A. del Putt, precisandosi nel contempo che dette prescrizioni non sono efficaci per le zone omogenee , di tipo A e B di cui al D.M. 1444/68, comprese nell' "area annessa " ed esistenti alla data del 06/06/90 nonché per le altre zone omogenee di cui al PdF vigente alla data del 06/06/1990 e qualificabili come territori costruiti ai sensi dell'art. 1.03 - efficacia delle norme tecniche di piano - delle N.T.A. del PUTT.

Per quanto attiene alle ulteriori previsioni del PRG comprese nell' "area annessa " al Torrente Vallone (esemplificativamente le zone PP4 e As1, IC1, AS8, PP6) valgono le correlate prescrizioni di base (art. 3.08) sopra richiamate.

Ufficio del Genio Civile di Foggia

Si confermano le indicazioni di cui alia nota prot.870 del 16/05/95 del Genio Civile di Foggia;

A.d.B. Puglia/PAI

Per le aree interessate dalle prescrizioni ed indicazioni del vigente Piano Stralcio del Piano di Assetto idrogeologico della Puglia, si rinvia alla disciplina prevista dalle N.T.A. di detto Piano.

b) Punto 3.1.2 Ricognizione giuridica. Parere C.U.R.

"Si prescrive, per tutta la pregressa strumentazione urbanistica (punto 2.2.2 della presente relazione), la puntuale ed esauriente ricognizione in rapporto alle previsioni del P.R.G. con esplicitazione nel merito delle relative determinazioni di recepimento - anche cartografico e normativo - e/o di eventuale, motivato superamento o modifica."

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda la ricognizione giuridica della pregressa strumentazione urbanistica generale ed attuativa in rapporto alle previsioni del P.R.G., l'Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto"

della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n.1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale di APRICENA, con delibera n. 40 del 23/11/2006, della prescrizione di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997, precisandosi nel contempo che la previgente strumentazione urbanistica generale ed attuativa resta efficace compatibilmente con le esaustive determinazioni in questa sede determinate.

c) Punto 3.1.3 Settore residenziale. Parere C.U.R.

" Si prescrive, nelle more di più puntuali verifiche per le ipotesi di proporzionamento demografico e per le analisi del patrimonio edilizio attuale (punto 2.4.1 della presente relazione) lo stralcio di tutte le zone residenziali di espansione e PEEP di nuova previsione del P.R.G., con riclassificazione delle relative aree come "zona agricola E1".

Si prescrive altresì, per le zone di tipo "B" in ampliamento rispetto alle perimetrazioni fissate dalla pregressa strumentazione urbanistica generale e attuativa vigente, la verifica e dimostrazione della sussistenza dei requisiti di legge prescritti per detta classificazione (art.2 D.M. 1444/68), fermo restando la verifica della ammissibilità delle predette aree in termini di dimensionamento del settore residenziale, e che il P.R.G. non costituisce sanatoria degli eventuali abusi e/o irregolarità edilizie. Si prescrive infine, in ordine alle zone residenziali e più in generale all'intero centro abitato, attesa inoltre l'inedificabilità transitoria, a norma della L.R. 30/90, delle fasce laterali di 200 ml del piede dell'argine e "Torrente Vallone2, la individuazione grafica sulle cartografie del P.R.G. delle fasce di rispetto prefissate del P. di F., così come delle fasce di rispetto a salvaguardia della viabilità principale ivi compresa la SS 89 a norma del Codice della Strada e -più puntualmente- della zona di rispetto cimiteriale (almeno ml 70 su ogni lato del cimitero e relativo ampliamento, giusto Decreto prot. 1392 del 30/05/75 de411'Ufficio del Medico provinciale di Foggia e fatte salve la zona di ml. 50 di cui al Decreto Prefettizio 4396/4 del 19/06/64)."

Determinazioni comunali -

c.1. Zone residenziali di tipo C1 - C2 - C3 e B2

In via preliminare è da evidenziare che il P.R.G. adottato, proiettato al 2003, prevedeva un numero di abitanti pari a 18.633 unità, con un fabbisogno di vani pari a 6.589 unità; tale fabbisogno in sede di esame regionale è stato sostanzialmente rinviato ad una più puntuale verifica.

Detta verifica, operata in sede di "recepimento", pur proiettata al 2020, prevede un numero di abitanti pari a 14.907 unità ed un fabbisogno di 2.230 vani, equivalenti a n, 2007 abitanti da insediare complessivamente nelle "Zone B2" e nelle "Zone C".

A tale proposito, pur rilevando che la metodologia utilizzata non risulta coerente con i criteri della Del. di G.R. n. 6320/89, si ritiene tuttavia, in relazione al tasso medio di crescita ed alla rideterminazione del numero della stanze inidonee, di poter condividere in questa sede il dimensionamento operato.

Ne discende, per quanto sopra, che nelle "Zone b2" sono insediabili mc. 105.960 pari a n.706 abitanti e nelle "Zone C" sono insediabili mc. 124.712 pari a n. 1247 abitanti per una volumetria potenziale complessiva pari 230.672 e a n.1953 abitanti (allegato 3 della Relazione), con una capacità insediativa nelle zone A e B1 pressoché nulla.

Muovendo dal dimensionamento come innanzi determinato e qui condiviso, l'Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto" della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n.1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06.

Di conseguenza nella cartografia allegata alla delibera di C.c. n.40/2006 risultano:

- Sopresse le aree PEEP di nuova previsione;
- Sopresse parzialmente le aree di nuova espansione;
- riconfermate le nuove zone omogenee di tipo B2 di PRG (in ampliamento a quelle preesistenti di P.di F.);
- riconfermate sostanzialmente le zone omogenee di tipo C del P di F previgente
- ritipizzate parzialmente come zone C3 talune zone b2, mentre altre zone 82 di PRG vengono riconfermate (il riferimento é alle zone omogenee poste a cavallo di Via Madonna degli Angeli) ;
- riconfermate le zone omogenee di tipo b1, come da P.di F., con i riaggiustamenti operati in sede di nuova pianificazione (PRG)

A livello normativo sono state rivisitate le norme tecniche di attuazione, di cui si riferisce nel prosieguo del presente provvedimento (in particolare nella zona 81 é stato riportato l'i.f.f. al valore di norma pari a 5 mc/mq; nella zona omogenea di tipo 82 l'i.f.t. é stato ridotto al valore di 3 mc/mq, nella zona omogenea di tipo C3 l'i.f.t. é stato ridotto a 1,5 mc/mq) ;

Nelle zone omogenee di tipo C1 e C2, rivenienti dal P di F previgente ,sono confermate le prescrizioni dei piani attuativi, con gli indici e parametri urbanistici edilizi di P.di F. .

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento sostanziale, determinato dall'Amministrazione Comunale di APRICENA, con delibera n. 40 del 23/11/2006, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997. In particolare si prescrive conclusivamente quanto segue:

Nuove zone omogenee di tipo 82, in ampliamento della zona omogenea b di P.di F. (comprese ora tra Viale Papa Giovanni, Torrente Vallone e verde sportivo); dette nuove zone sono ritipizzate d'ufficio come zone omogenee di tipo C3 da sottoporre a piano attuativo unitario, non possedendo i requisiti ai fini della classificazione come zone omogenee di tipo 8 di cui al D.M. 1444/68. In sede di strumento attuativo vanno reperiti gli standards urbanistici di cui al D.M. 1444/68, art. 3.

Aree tipizzate quali "Zona 82- completamento ad attuazione diretta" ubicate a cavallo della Via Madonna degli Angeli: sono classificate d'ufficio come zone di tipo C3. Le due distinte maglie di zona omogenea di tipo C3, ubicate a cavallo di Via Madonna degli Angeli, dovranno essere sottoposte a piani attuativi che dovranno escludere l'edificato esistente con relative aree di pertinenza e reperire gli standards urbanistici in relazione al nuovo carico insediativo. Resta inteso che l'eventuale nuova edificazione riferita all'edificato esistente dovrà essere disciplinata in sede di piano attuativo.

c.2 Individuazione fasce di rispetto

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il recepimento e il conseguente adeguamento delle fasce di rispetto prefissate nel P. di F., le fasce di rispetto della viabilità principale, le fasce di rispetto della zona cimiteriale, l'Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto" della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n.1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento puramente formale e non sostanziale espresso dell'Amministrazione Comunale di APRICENA, con delibera n. 40 del 23/11/2006, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997.

Negli elaborati grafici inviati alla Regione, tuttavia, si rilevano discordanti modifiche/integrazioni, con particolare riferimento alla dimensione e relativa tipizzazione. Si ritiene di dover confermare la prescrizione regionale in oggetto con le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. fascia di rispetto cimiteriale

dovrà essere stralciata l'area indicata con la sigla "Ic 15" per la parte ricompresa nella fascia di rispetto;

2. fascia di rispetto del Torrente Vallone

vale quanto riportato nel precedente punto a) del presente provvedimento.

d) Punto 3.1.4 Servizi alla residenza. Parere C.U.R.

"Si prescrive la verifica degli standards per il centro abitato (zona di tipo A e B), sulla base della popolazione di 11.541 abitanti fissata per le stesse zone dal P.R.G..

Si prescrive altresì l'integrazione delle aree per l'istruzione superiore, fino al soddisfacimento dello standard di 1,5 mq per abitante per l'intero territorio comunale (art.4/punto 5 del D.M. 1444/68).

Determinazioni comunali

d1) Verifica degli standard alla residenza

Per quanto riguarda il recepimento e la conseguente verifica degli standard per il centro abitato, l'Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto" della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n.1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06. In particolare si rileva che la relazione generale allegata al Piano non rappresenta la necessaria differenziazione tra standard esistente e standard di progetto, tra quelli presenti nelle Zone A e B e quelli di nuova individuazione. In particolare la dotazione risulta dimensionata sulla base di un numero di abitanti pari a 15.580 maggiore rispetto a quello rinveniente dalla proiezione al 2020 (n. 14.907)

d2) Integrazione aree per l'istruzione

Per quanto riguarda il recepimento e l'integrazione delle aree per l'istruzione superiore, l'Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto" della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n.1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento sostanziale determinato dall'Amministrazione Comunale di APRICENA, con delibera n. 40 del 23/11/2006, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997. Pur rilevando la discordanza sopra richiamata che comporta, per la dotazione di aree a standards, un valore di superficie in esubero, si ritiene di poter condividere conclusivamente le verifiche prospettate, atteso il sostanziale rispetto del D.M. 1444/68.

e) Punto 3.1.5 Settore turistico. Parere C.U.R.

"Si prescrive, in assenza delle necessarie analisi e/o studio delle suscettibilità ricettive ed insediative e del movimento turistico interessante il territorio comunale (peraltro privo di particolari vocazioni turistico-ricettive rispetto al comprensorio turistico del Gargano), ed atteso che le localizzazioni proposte per le zone turistiche stesse risultano a carattere episodico, prive di motivazioni specifiche e non

organicamente inserite nel contesto insediativo del P.R.G., lo stralcio delle zone stesse (zona turistico-residenziale, zona turistico-alberghiera e zona campeggio), con riclassificazione delle relative aree come "zona agricola E1".

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda lo stralcio e la ritipizzazione in "zona agricola normale -E1" delle zone afferenti al settore turistico (zona turistico- residenziale, zona turistico-alberghiera, zona campeggio), l'Amministrazione Comunale ha "approvato" la documentazione tecnica {Tavola P1 - Zonizzazione territorio comunale) di recepimento della prescrizione del C.U.R., così come si evince al punto 3 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06 e dalla graficizzazione rilevata nella citata tavola, eliminando dalle previsioni di PRG le suddette zone.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento da parte dell'Amministrazione Comunale di APRICENA con delibera n. 40 del 23/11/2006, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997 e qui in toto riconfermate.

f) Punto 3.1.6 Settore produttivo. Parere C.U.R.

"in assenza delle verifiche prescritte, per il settore produttivo, ai punti "a", "b", e "c" dell'art. 51 della L.R. 56/80. nonché dai Criteri di cui alla delib. di G.R. 6320/89, si riconfermano - quale ricognizione giuridica e riconoscimento dello stato di fatto - unicamente le seguenti zone, relative ad insediamenti esistenti e/o in atto ed a previsioni già vigenti:

"zone artigianali interne - A.A.1." e "zone artigianali esterne", limitatamente agli impianti produttivi preesistenti alla data di adozione del presente P.R.G. ed alle aree di pertinenza alla stessa data (da individuare specificatamente sulla cartografia del P.R.G. nella fase delle controdeduzioni), "zona produttiva - A.A.", nei limiti perimetrali di cui al P.I.P. vigente, approvato con DPGR 214/79; "zona produttiva - A.1.", nei limiti perimetrali di cui al P. di F. vigente e con riproposizione inoltre del Canale S. Martino e delle relative due fasce laterali di rispetto fissate dal P. di F. stesso (fasce peraltro transitoriamente in edificabili per una larghezza di 200 m la norma dell'art. 1 della L.R. 30/90; per la stessa zona l'Amm.ne Com.le procederà inoltre alla suddivisione in maglie omogenee da sottoporre a strumento attuativo.

Tutte le ulteriori aree proposte, nelle more delle verifiche e approfondimenti Comunali sono stralciate e riclassificate come "zona agricola E1", con l'eccezione dell'area corrispondente al proposto "P.I.P. artigianale-estrattivo", da riclassificarsi come "zona per attività di cava" come le aree contermini.

Determinazioni comunali

Per quanto riguarda il recepimento e le prescrizioni relative alle aree afferenti al settore produttivo, l'Amministrazione Comunale ha "recepito e preso atto" della prescrizione del C.U.R., così come esplicitato al dispositivo n.1 delle determinazioni assunte con deliberazione C.C. n. 40/06, sulla scorta di quanto rappresentato nella relazione generale al punto 5- Dimensionamento delle aree produttive. Successivamente con nota prot. n.4174 del 14/04/2008 risulta trasmessa la tav. P2 (costituita da due planimetrie), riportante una migliore esplicitazione delle zone produttive esistenti.

Determinazioni regionali

Si prende atto del recepimento sostanziale determinato dall'Amministrazione Comunale di APRICENA con delibera n. 40 del 23/11/2006, delle prescrizioni di cui alla citata Relazione-parere del C.U.R. parte integrante della delibera di G.R. n. 845 del 10/03/1997. In particolare è da evidenziare che, a fronte del

sostanziale adeguamento relativo alle zone D1 - D2- D3, per quanto riguarda la zona "PIP artigianale-estrattivo" il Comune propone la formazione di due distinte zone: Zona D4-area per la coltivazione di cave, Zona D5- area per impianti produttivi a servizio delle cave.

Per quanto riguarda le zone D1- D2- D3- D5 si condivide quanto operato in fase di controdeduzioni; per quanto riguarda la zona D4, si conferma lo stralcio operato con delibera di Giunta regionale n.845/1997, atteso che le suddette prescrizioni di PRG risultano superate dal vigente PRAE che ha individuato i Bacini estrattivi relativi al territorio del Comune di Apricena, con relativa disciplina; conseguentemente le zone omogenee di tipo D4 sono riclassificate come zone agricole E1.

g) Punto 3.2 Norme Tecniche di Attuazione. Parere CUR

In via generale le prescrizioni riguardano la richiesta di introduzione nelle N.T.A. di una serie di modifiche, sostituzioni ed adeguamenti alle normative nazionali e regionali.

Il nuovo elaborato, senza alcuna specifica nota illustrativa, propone in effetti una riscrittura che può ritenersi un sostanziale recepimento delle prescrizioni regionali con l'introduzione in questa sede delle seguenti ulteriori prescrizioni tese al rispetto delle vigenti disposizioni di legge nonché alla tutela del centro storico:

art. 5 Centro storico zona A

In detto articolo si introduce quanto segue: "sono vietati gli interventi di ristrutturazione urbanistica"

- art. 6 completamento ad attuazione diretta (zona B1)

Il quarto comma si depenna ed è sostituito dal seguente: "Continuano ad essere valide le norme previste nel vigente studio particolareggiato delle zone B, compatibilmente con le norme di cui ai commi precedenti. E' sempre consentita la sopraelevazione di un piano degli edifici costituiti dal solo piano terra, mediante la utilizzazione di caratteristiche tipologiche, uso dei materiali e tecnologie costruttive analoghe all'esistente.

art. 10- Nuova espansione della struttura urbana (zona C3)

In dette zone si prescrive, in sede di strumento attuativo, il recepimento e cessione gratuita al Comune degli standards di cui all'art.3 del D.M. 1444/68

art. 14 Area per la coltivazione di cave (Zona D4)

Detto articolo è soppresso alla luce di quanto rappresentato al precedente punto f).

art. 17 Area agricola boschiva e/o di rimboschimento (Zona E2)

In detto articolo si sopprime l'ultimo comma che fa riferimento alla L.R. n.30/90 e si sostituisce con il seguente: "nelle zone boschive e/o di rimboschimento valgono le norme del PUTT/P approvato con Delibera G.R. n.1748 del 15/12/2000.

h) Punto 3.3 Regolamento Edilizio. Parere CUR

In via generale le prescrizioni riguardano la introduzione nell'articolato del R.E. di una serie di modifiche, sostituzioni ed adeguamenti alle normative nazionali e regionali.

Il nuovo elaborato, senza alcuna specifica nota illustrativa, propone in effetti la riscrittura del R.E. che può ritenersi un sostanziale recepimento delle prescrizioni regionali nonché adeguamento alla normativa statale.

Nel merito delle stesse si ritiene di poter condividere quanto operato, a livello comunale, precisando agli art. 4- facoltà di deroga e art. 27- permesso di costruire in deroga - che la deroga è concessa preventivamente dal Consiglio Comunale secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 380/2001, art.14.

i) elaborati grafici allegati alla deliberazione c.c. n.40/2006

Gli elaborati grafici allegati alla delibera di c.c. n. 40/2006 valgono nei limiti e nei termini di recepimento e/o controdeduzioni comunali così come determinatesi conclusivamente ai precedenti punti innanzi riportati, restando validi per quanto non oggetto di controdeduzioni e/o recepimento a livello comunale gli atti ed elaborati del PRG adottato.

l) Osservazioni

In ordine alle osservazioni si conferma quanto determinato con delibera G.R. n.845/1997, atteso che non erano interessate da richiesta di controdeduzioni e/o adeguamento da parte dell'Amministrazione Comunale, risultando concluso con la Delibera G.R. n.845/1997 il procedimento delineato nella fattispecie dall'art. 16 della L.R. 56/80. Per quanto attiene l'osservazione n. 38 Ferrovie del Gargano, si prende atto del recepimento cartografico operato dall'Am/ne comunale in merito al nuovo tracciato.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare il PRG del Comune di Apricena adottato con Deliberazione n. 232 del 01/08/1989 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera G.R. n.845/1997, come esaustivamente confermate e/o modificate e/o integrate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l) in precedenza riportati.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lett. d) della l.r.7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio 2° e del Dirigente del Settore Urbanistico;
- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.R. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il PRG del Comune di Apricena adottato con Deliberazione n. 232 del 01/08/1989 con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e

modifiche di cui alla delibera G.R. n. 845/1997, come esaustivamente confermate e/o modificate e/o integrate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed l) in precedenza riportati che qui per economia espositiva debbono ritenersi integralmente trascritti;

- DI DECIDERE , in ordine alle osservazioni presentate, secondo quanto determinato dalla G.R. con Delibera n.845/1997, così come richiamato al precedente punto l);

- di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di APRICENA, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr.Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola